

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997 n° 33;

**VISTI** i propri Decreti Assessoriali 3961/2013 e 3965/2013, con i quali è stata regolamentata, rispettivamente, l'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Egadi e nell'arcipelago delle isole Eolie;

**VISTO** il D.P.R. 357/1997, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

**VISTO** il D.M. 17/10/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS;

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

**VISTO** l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. 442/2012 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e per l'Ambiente, secondo cui *“l'esercizio venatorio all'interno degli ATC delle Isole minori è consentito nella fascia esterna dei 150 metri dal SIC/ZSP in deroga a quanto sopra riportato”*;

**VISTE** le note prot. 26162 del 22 agosto 2013 e prot. 28119 del 12 settembre 2013 del Sindaco del Comune di Lipari;

**CONSIDERATO** che l'indennizzo dei danni provocati dal coniglio comporta un notevole impegno finanziario per le casse regionali;

**CONSIDERATO**, altresì, che le risorse assegnate, negli ultimi anni, sul capitolo 143703 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, sono state sempre insufficienti a far fronte a tutte le richieste di risarcimento, per cui si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all'indennizzo si sono dovuti pagare anche interessi e spese di giudizio;

**RITENUTO** che un aumento della pressione venatoria sul coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che la specie arreca alle colture agricole delle Isole Egadi e delle Isole Eolie;

**RITENUTO** che nell'arcipelago delle isole Egadi e nell'arcipelago delle isole Eolie l'attività venatoria è parte integrante della tradizione e della cultura agricola, costituendo al contempo unico mezzo di controllo di un ecosistema di per sé alterato dall'assenza di grandi predatori naturali, e pertanto caratterizzato dall'eccessiva proliferazione di specie nocive (quali coniglio selvatico, corvidi e columbidi) che mettono a rischio note colture di pregio (uva malvasia, capperi,) ed alcuni biotopi;

**RITENUTO**, pertanto, che l'eccessiva presenza di conigli nelle Isole Egadi e nelle Isole Eolie richiede un intervento di carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;

**RITENUTO**, per tale ragione, di dovere consentire l'attività venatoria all'esterno dei **Siti della Rete Natura 2000** ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre e ZPS ITA030044 Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre a far data dal diciotto settembre 2013 (18/09/2013);

## DECRETA

**ART.1-** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**ART.2-** In parziale modifica dei propri Decreti n. 3961/2013 e n. 3965/2013, l'esercizio venatorio, consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti nei comuni che fanno parte dell'ATC, può essere praticato, nel territorio dell'arcipelago delle isole Egadi esterno alla ZPS ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre e nel territorio dell'arcipelago delle isole Eolie esterno alla ZPS ITA030044 Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre, anche se ricadente nelle IBA (Important Bird Areas), compresa la fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito, a partire dal diciotto di settembre (18/09/2013) sino al 30 gennaio 2014;

**ART.3-** Nei territori esterni di cui all'art. 2, dal 18 al 30 settembre 2013 la caccia è consentita esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può abbattere un massimo di n. 10 conigli per giornata di caccia

**ART.4-** Resta fermo il divieto assoluto di caccia nelle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli, Marettimo;

**ART.5-** L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti.

**ART.6-** Continuano a trovare applicazione, per quanto compatibile con le superiori disposizioni, i propri Decreti n.3961/2013 e n. 3965/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari della stessa. La pubblicazione sul sito web ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo

**17 SET. 2013**



L'Assessore  
Cartabellotta